

COMUNE DI SAN CATALDO

MODIFICA REGOLAMENTO COSAP

*DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL
27.04.2016*



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

INDICE

Capo Primo	NORME GENERALI	
Art. 1	Istituzione del canone	
Art. 2	Oggetto del regolamento	
Art. 3	Tipologia delle occupazioni e durata	
Art. 4	Oggetto del canone ed esclusioni	
Art. 5	Soggetti obbligati al pagamento del canone	
Capo Secondo	PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	
Art. 6	Disciplina delle domande di occupazione	
Art. 7	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione	
Art. 8	Istruttoria della domanda	
Art. 9	Conclusione del procedimento	
Art. 10	Rilascio delle concessione/autorizzazione	
Art. 11	Contenuto del provvedimento di concessione /autorizzazione	
Art. 12	Obblighi del titolare del provvedimento	
Art. 13	Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione	
Art. 14	Rinuncia all'occupazione	
Art. 15	Decadenza della concessione o autorizzazione	
Art. 16	Nuova concessione o autorizzazione per subentro	
Art. 17	Rinnovo della concessione o autorizzazione	
Art. 18	Occupazioni d'urgenza	
Art. 19	Occupazioni abusive	
Capo Terzo	TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE	
Art. 20	Misura delle occupazioni	
Art. 21	Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali	
Art. 22	Determinazione della tariffa di base	
Art. 23	Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività	
Art. 24	Determinazione del canone	
Art. 25	Determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	
Capo Quarto	AGEVOLAZIONI - ESENZIONI - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSI	
Art. 26	Agevolazioni	
Art. 26 Bis	Esenzioni	
Art. 27	Modalità e termini di pagamento	
Art. 28	Penalità, indennità, sanzioni	

<i>Art. 29</i>	<i>Definizione agevolata della penale</i>	
<i>Art. 30</i>	<i>Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento</i>	
<i>Art. 31</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	
<i>Art. 32</i>	<i>Rimborsi</i>	
Capo Quinto	NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE	
<i>Art. 33</i>	<i>Norme Finali</i>	
<i>Art. 34</i>	<i>Pubblicità</i>	
<i>Art. 35</i>	<i>Entrata in vigore</i>	
<i>Allegato A</i>	<i>Categorie Vie - Elenco</i>	
<i>Allegato B</i>	<i>Categorie Mercati- Elenco</i>	

CAPO PRIMO

Art. 1

Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In particolare vengono disciplinate:
 - le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
 - la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
 - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
 - le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
 - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
 - i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3
Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di occupazione inferiore ad un anno.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazione abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 4
Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno del centro abitato, individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
c)	Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
d)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
e)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
f)	Occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o detraibili, purchè l'estensione della superficie determinata dalla proiezione ortogonale sul suolo o del maggior perimetro della stessa tenda aperta non sia superiore a mq. 3.
g)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersona.
h)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
i)	Occupazioni di aree cimiteriali.
l)	Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
m)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
n)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 120 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
o)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
p)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
q)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune
r)	Accessi e passi carrabili autorizzati ed utilizzati da un componenti del nucleo familiare in cui sia presente soggetti portatori di handicap, titolare di legge 104/1992.
s)	Accessi e passi carrabili concessionati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L. e rappresentanze consolari, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1

	lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni.
t)	Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.
u)	Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
v)	Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
z)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
aa)	Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
bb)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
cc)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
dd)	Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regione e Province e loro consorzi, nonché da enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lette. C), del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, e dalle associazioni ONLUS che svolgono attività di volontariato
ee)	Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) il Canone relativo ai posteggi istituiti in tutto il territorio comunale è dovuto in parte uguali dai titolari delle licenze.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

CAPO SECONDO

Procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico

Art. 6

Disciplina delle domande di occupazione

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione Comunale, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste di cui alla Legge Regionale n. 10/91 e successive modificazioni.
2. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione/autorizzazione.
3. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (salvo eventuali esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge), va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio

Postale, la data di ricevimento, solo ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.

4. Ogni domanda deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti.

7. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, nonché il numero di protocollo nel caso in cui le richieste vengano presentate nello stesso giorno, fermo restando la priorità delle occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse.

ART. 7

Procedimento per il rilascio degli atti di Concessione/Autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge regionale n. 10/91.
3. Per il rilascio delle concessioni per l'occupazione dei posteggi dei mercati e per le autorizzazioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita si applicano, per quanto non previsto nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
4. Per l'istruttoria e per la definizione, le richieste sono assegnate al competente ufficio comunale in base ai servizi afferenti a ciascun settore:

-Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.):

-occupazioni inerenti il commercio fisso e su aree pubbliche per fiere, sagre e feste, occupazioni di suolo pubblico temporanee in genere;

- Ufficio Tecnico

- occupazione con passi carrai, allacciamenti in genere, interventi permanenti su suolo pubblico o occupazioni temporanee con la realizzazione di opere stabilmente fissate al suolo.

5. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla Legge regionale n. 10/91, in caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

6. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la prescrizione di provvedere entro 15 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Art. 9

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o provvedimento di diniego della stessa, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ovvero deve essere richiamata nello stesso, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 10

Rilascio della Concessione/Autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

-canone di occupazione

-marca da bollo

-eventuali spese di sopralluogo

-eventuale deposito cauzionale

2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale nei seguenti casi:

a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;

c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo. L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima.

Art. 11

Contenuto del provvedimento di Concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. La concessione/autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. L'atto di concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente Regolamento, nè ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.
4. Nell'ipotesi suddetta la efficacia della autorizzazione è subordinata al preventivo ottenimento della concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione inizio attività (D.I.A.).

Art. 12

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concessioni o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art.17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - h. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - i. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - j. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di cinque annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio

Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione. Al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione.
5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 14

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del canone e, nel caso che abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle penalità e interessi avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 15

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concesso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Art. 16

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 6. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
4. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 17

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 6 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
2. La domanda di cui al comma 1° dovrà essere prodotta almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 6 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il secondo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. L'Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

ART. 19

OCCUPAZIONE ABUSIVE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, come risulta da apposito verbale di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico o del Comando Vigili Urbani, la tariffa è ridotta al 10%.

4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrai, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

2) di aggiungere la lettera ff) all'articolo 4 comma 4 che prevede i casi di esclusione dal Canone per l'Occupazione del suolo Pubblico nel seguente modo:

lettera ff) Le occupazioni costituiti dai semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

CAPO SECONDO

CAPO TERZO

TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE

E CRITERI DI APPLICAZIONE

ART. 20

Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro quadrato, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 23 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE
	Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
B	ACCESSO A RASO
	Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.
C	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO
	Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
D	AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE O SIMILI
	Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.
E	AUTOVEETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
	.
F	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
	Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
G	AREE MERCATALI E POSTEGGI
	Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
H	OCCUPAZIONI REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.
	Per tali occupazioni, è prevista una riduzione in ragione del 25% sino a cento metri quadrati, del 50% per la parte eccedente 100 metri quadrati fino a mille.
I	OCCUPAZIONI ECCEDENTI 1.000 MQ.
	Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n.3 categorie di cui agli allegati "A" e "B".

Art. 22

Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività:

<i>A</i>	<i>OCCUPAZIONI TEMPORANEE</i>
	<i>Per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di: 1^ categoria = €.0,31 2^ categoria = €. 0,26 3^ categoria € 0,21</i>
<i>B</i>	<i>OCCUPAZIONI PERMANENTI</i>
	<i>Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di : 1^ categoria = €. 13,95 2^ categoria = €. 12,40 3 ^ categoria € 10,85</i>

2. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23

Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. In riferimento al tipo di attività esercitata dal titolare della concessione e alle modalità dell'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla misura base di tariffa fissata all'art. 22 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente per ogni singola fattispecie di occupazione nella tabella di seguito riportata:

<i>OCCUPAZIONI DI SUOLO</i>	<i>coefficiente moltiplicatore</i>	
	<i>Temporanea</i>	<i>Permanente</i>
<i>Aree destinate dal Comune ad autovetture adibite a trasporto pubblico - taxi persone</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Parcheggi</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>Chioschi, chalet e simili</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
<i>Impianti di distribuzione di carburante</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Mercati</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
<i>Oggetti ed arredi aventi esclusiva funzione ornamentale</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
<i>Occupazioni con tavolini</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
<i>Passi ed accessi carrabili</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Postazioni destinate al commercio su aree pubbliche con strutture mobili</i>	<i>3,5</i>	<i>3,5</i>
<i>Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere e simili</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
<i>Occupazioni per manifestazioni varie, mostre, ed occupazioni residuali rispetto all'elenco che precede</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO</i>		
<i>Tettoie e pensiline</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Vetrinette e mostre di merci e prodotti di qualsiasi genere</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Cavi, condutture e simili</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>

<i>Altre occupazioni di soprasuolo</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO		
<i>Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto o opera (escluso le cisterne dei distributori di carburante)</i>	<i>0.2</i>	<i>0.2</i>

Art. 24
Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato sommando alla tariffa di base (art. 22) il prodotto ottenuto moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore (art. 23); tale importo va moltiplicato per la misura dell'occupazione (art. 20), In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione. Pertanto, la formula per il calcolo del canone è così definita:
[Tariffa base +(Tariffa base x coefficiente moltiplicatore)] x misura dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato sommando alla tariffa base (art. 22) il prodotto ottenuto moltiplicando la tariffa base per il coefficiente moltiplicatore (art. 23); tale importo va moltiplicato per la misura dell'occupazione (art. 20) e per la durata dell'occupazione.
Pertanto, la formula per il calcolo del canone è così definita:
[Tariffa base +(Tariffa base x coefficiente moltiplicatore)] x misura dell'occupazione x durata dell'occupazione.
Nel caso di occupazioni ad ore, la tariffa base maggiorata dal coefficiente moltiplicatore, è rapportata alle ore di effettiva occupazioni giornaliera.
4. Il canone per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) è determinato ai sensi del precedente comma 2. Il canone così ottenuto sarà ripartito in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
7. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

8. Per ragioni di economicità non si procederà a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 3,00

Art. 25

Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa pari a € 0.65 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30/04 di ciascun anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, con causale l'indicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

CAPO QUARTO

Agevolazioni - Esenzione - Modalità e termini di pagamento - Sanzioni - Diffida ad adempiere – Ingunzione di pagamento - Riscossione coattiva - Rimborsi

Art. 26

Agevolazioni

1. Le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo Stato, Regione, Province, e loro consorzi e da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, beneficiano di una riduzione pari al **20%** del canone dovuto.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive si applica una riduzione del **50%** del Canone dovuto. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
3. Alle occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 2.
4. La misura del canone per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante viene ridotta al 20 per cento.

5. Le occupazioni effettuate dai titolari di bar, pub e similari, beneficiano di un'agevolazione del **50%**.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

ART. 26 BIS

ESENZIONE

1) Sono esenti le occupazioni temporanee effettuate dai titolari di bar, pub e similari, limitatamente ai giorni di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico debitamente documentati.

Art. 27

Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a mezzo di appositi conti correnti postali intestati al Comune di San Cataldo;
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il **30/06** dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
5. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a **€ 200,00** può essere corrisposto in n. due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del **30.06 e 31.10** dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 500,00, qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta al rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze, di cui al precedente comma, ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.

Art. 28

Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al **30 %** del Canone dovuto o del restante canone dovuto, mentre per il tardivo versamento si applica l'interesse **al tasso legale**
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone dovuto maggiorato del **100%**, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, ferme restando le sanzioni già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
3. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:
 - per gli omessi versamenti, dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
 - per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
 - per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.
4. La sanzione irrogata è ridotta ad **1/4** nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
5. Per ragioni di economicità non si procederà ad attivare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 3,00

Art. 29

Definizione agevolata della penale

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte degli Uffici Comunali e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:
 - a. **al 3,75%** (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
 - b. **al 6%** (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

Art. 30

Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Ufficio Comunale effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi. Identica procedura viene seguita per comminare a mezzo di diffida ad adempiere / ingiunzione di pagamento le sanzioni amministrative e l'indennità stabilita dall'art. 28 per quanto riguarda le occupazioni abusive.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 31.

Art. 31 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata nel modo seguente:
secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni, oppure mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
2. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi il Responsabile del Servizio può concedere, previa espressa e motivata richiesta dell'interessato, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà economica debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di massimo 24 **rate**.
3. Se l'importo di cui viene richiesta la rateizzazione è superiore a **€5.000,00** .Il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo il termine di pagamento dell'ultima rata stabilita; la suddetta polizza non dovrà prevedere la clausola del beneficio di escussione nei confronti del debitore principale da parte del creditore stesso. La garanzia dovrà essere prestata, pena il diniego dell'istanza di rateizzazione, unicamente da istituti di credito o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni e ciò dovrà risultare espressamente nel testo della polizza stessa. Il debitore garantito entro 15 giorni dalla comunicazione del piano di rateizzazione dovrà far pervenire la polizza fidejussoria in originale pena l'archiviazione del procedimento e l'impossibilità di presentare una nuova richiesta. Esauriti regolarmente gli effetti della polizza l'Ufficio Comunale competente, restituirà all'istituto emittente l'originale della polizza fidejussoria.

Con atto motivato del Responsabile del Servizio può essere esclusa la prestazione della garanzia medesima; la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva; sarà cura dell'Ufficio competente verificare per iscritto presso l'Agente della Riscossione il mancato inizio della procedura esecutiva stessa. In caso di mancato pagamento della prima o di 2 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia precedentemente citata questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni. L'Ufficio Comunale competente entro **30** giorni dalla ricezione dell'istanza di rateizzazione, ovvero dalla ricezione dei documenti integrativi, procederà a comunicare all'interessato l'esito della richiesta stessa.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi al tasso indicato all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73 modificato. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza, il contribuente è soggetto all'applicazione a cura dell'Agente della Riscossione degli interessi di mora.

Art. 32

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di **5** anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.
4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a €. 3,00
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex art. 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998.

CAPO QUINTO

Norme finali – Pubblicità – Entrata in vigore

Art. 33

Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

Art. 34

Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici del Servizio Entrate e sul sito Internet di questo Comune.
2. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme Comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ALLEGATO "A"

Specificare l'elenco delle vie e la relativa categoria che si intende attribuite

<i>N.</i>	<i>ELENCO DELLE VIE</i>	<i>CATEGORIA ATTRIBUITA</i>
		1^ CATEGORIA
1	CORSO VITTORIO EMANUELE	
2	CORSO SICILIA	
3	PIAZZALE DEGLI EROI	
4	CORSO UNITA' D'ITALIA	
5	VIA BABBAURRA	
6	VIALE DELLA RINASCITA	
7	VIA KENNEDY	
8	CORSO EUROPA	
9	VIA VITTORIO VENETO	
10	VIA TRIESTE	
11	VIA MIMIANI SINO (INCROCIO V.LE ITALIA)	
		2^ CATEGORIA
12	VIA DON BOSCO	
13	VIA MISTERI	
14	PIAZZA SAN GIUSEPPE	
15	VIA UMBERTO	
16	VIA GARIBALDI	
17	VIA SIRACUSA	
18	VIA MAZZINI	
19	VIALE DEI PLATANI	
		3^ CATEGORIA
20	STRADE NON COMPRESSE NELLE PRECEDENTI CATEGORIA	
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

ALLEGATO "B"

Specificare l'elenco delle vie dei relativi Mercati che si intende attribuite

<i>N.</i>	<i>ELENCO DELLE VIE</i>	<i>CATEGORIA ATTRIBUITA</i>
<i>1</i>	<i>VIA MILANO</i>	
<i>2</i>	<i>VIA FIRENZE</i>	
<i>3</i>	<i>VIA VENEZIA</i>	
<i>4</i>		
<i>5</i>		
<i>6</i>		